

## Condanne penali soggette a revisione



In questi ultimi tempi sono diversi i fatti di cronaca, datati nel tempo in termini di esecutività del crimine, che tornano alla ribalta perché i diretti interessati, cioè chi condannato per i reati lui contestati, ritenendosi innocente, decide di avvalersi degli strumenti giuridici necessari per far riesaminare la propria posizione.

Pertanto, per i meno afferrati in materia, ma che comunque possono ugualmente mostrare un certo interesse all'argomento qui in esame, pongo all'attenzione il fatto che il nostro ordinamento prevede – a seguito di sentenza cosiddetta definitiva di condanna, quindi quando dal punto di vista giudiziario ogni fase del procedimento penale si è esaurita – la possibilità di avvalersi di uno specifico istituto giuridico affinché il condannato, che si ritiene innocente, può ricorrere. Questo istituto è regolato da alcuni articoli del Codice di procedura penale, di seguito brevemente riassunti.

Art. 629 C.p.p. (Condanne soggette a revisione): «È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2 (Applicazione della pena su richiesta), o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta».

Art. 630 C.p.p. (Casi di revisione): «La revisione può essere richiesta [...] se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale [...] se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata [...] se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto (Sentenza di non doversi procedere. Sentenza di assoluzione. Dichiarazione di estinzione del reato) [...] se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato».

Art. 632 C.p.p. (Soggetti legittimati alla richiesta): «Possono chiedere la revisione [...] il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria e, se il condannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto [...] il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna».

Art. 633 C.p.p. (Forma della richiesta): «La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello».

Per Tutti, cfr. Decreto Presidente della Repubblica, 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione Codice di procedura penale. Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24.10.1988, Supplemento Ordinario n. 92. Entrata in vigore: 24.10.1989).

Ebbene, sulla base di quanto in premessa, con particolare riguardo agli effetti dell'art. 630, comma 1 lett. c), C.p.p. (*se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto*), e agli effetti dell'art. 630, comma 1 lett. a) C.p.p. (*se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale*); la Corte da Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla realistica ipotesi, cioè sulla corretta interpretazione delle norme appena citate richiamando precedenti e consolidate decisioni in tema.

Nel caso in esame, in particolare, valutando se una consulenza tecnica di parte prodotta in sede di istanza di revisione del giudicato, sia da sola idonea a superare quei criteri di inderogabilità stabiliti dalla norma sopra richiamata. Vale a dire se tale atto di parte possa essere ritenuto quale elemento nuovo in grado di consentire una interpretazione ricostruttiva dell'evento delittuoso in maniera opposta rispetto a come valutato nei precedenti giudizi.

Da questo punto di vista, hanno, in primo luogo, sottolineato i giudici di legittimità che: «Invero, gli argomenti posti a fondamento della richiesta di revisione si risolvono, in larghissima parte, in una mera rivalutazione delle risultanze probatorie poste a base della decisione divenuta irrevocabile e in critiche degli argomenti attraverso i quali si è sviluppato, in fatto e in diritto, il ragionamento seguito dai giudici della cognizione».

Inoltre: «La Corte territoriale ha ritenuto la consulenza priva del requisito di novità idoneo a fondare la richiesta di revisione. Questa Corte ha avuto modo di affermare che agli effetti dell'art. 630 lett. c) [...] perché una perizia costituisca prova nuova occorre che essa si basi su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e quindi suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati. Non rappresentano nuove prove neppure gli elementi desumibili da indagini difensive, quando siano posti a fondamento di elaborati peritali che non si basino su nuove acquisizioni scientifiche» **[1]**.

Infine: «Più volte questa Corte ha statuito [...] che il disposto di cui all'art 630 comma 1 lett. a) [...] in funzione della revisione per inconciliabilità tra i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e quelli posti a fondamento di altra sentenza irrevocabile, si riferisce agli elementi storici adottati per la ricostruzione del fatto di reato, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni [...] Ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e non possono, pertanto, consistere, come già osservato, nel mero rilievo di una divergenza di principio tra due sentenze, che abbiano a fondamento gli stessi fatti» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I Penale, sentenza decisa il 14 ottobre 2016, deposito febbraio 2017).

Insomma, sulla base di come in molti interpretano con estrema superficialità la norma regolatrice del processo di revisione, dunque, dal mio modesto punto di vista errando, credo interessante rimarcare come la stessa disposizione sia, in pratica, strutturata come una sorta di reticolato costituito da maglie particolarmente strette riguardo proprio al concetto di effettiva validità di prove sopravvenute, tali quindi da ottenere un apprezzabile valutazione al fine di rendere compiuto (in positivo) l'iter di revisione alla base del quale trova la ratio tale istituto giuridico. *ML*

## Note

### [1] Indagini difensive

Art. 327 bis Codice di procedura penale (Attività investigativa del difensore)

1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI bis del presente libro.
2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.

Questo articolo è stato pubblicato in [Sociologia Contemporanea](#) e taggato come [05A17](#) il [04/03/2017](#)